



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA

UFFICIO:

**OTTEMPERANZA SENTENZA N. 12/2016 TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.**

NR Progr.

5

Data

12/01/2019

Proposta

1

Copertura Finanziaria



Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li, _____

F.TO SACCANI GIULIANO

Visto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li, _____

F.TO MONTANARI CRISTINA

Visto per la regolarità della liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li, _____

F.TO MONTANARI CRISTINA

OGGETTO:

**OTTEMPERANZA SENTENZA N. 12/2016 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione di C.C. n. 2 del 17.03.2018 veniva approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 ed il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020;
- con Deliberazione di G.C. n. 46 del 19.04.2018, veniva stabilito:
 1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, in conformità con il Bilancio di Previsione Esercizi 2018-20120;
 2. di assegnare ai Responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascuna Area-Servizio nel PEG;

Preso atto che agli stessi Responsabili competono i relativi atti di gestione e che al Responsabile del Servizio Finanziario è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'intero Ente;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 28 del 30/11/2018 di nomina a Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata;

Visto l'art. 163, D.lgs. n. 267/2000-TUEL, che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che *"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria"*;

Richiamato il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (in G.U. 17/12/2018, n. 292), il quale ha provveduto, nel rispetto del sopracitato art. 163, comma 3, TUEL, al differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Visto, inoltre, il successivo comma 5 del medesimo art. 163 TUEL, che recita: *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo*

esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

Considerato che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 non è stato ancora deliberato e che, essendo stata adottata una norma di legge che differisce il termine per l'approvazione dei bilanci al 28 febbraio 2019, nel corso della gestione deve applicarsi il combinato disposto di cui ai suddetti commi 3 e 5 del citato art. 163 TUEL, relativo all'esercizio provvisorio;

Vista la deliberazione giuntale n. 23 del 06/03/2014, con la quale è stato conferito all'Avv. Andrea Corinaldesi, dello Studio legale Associato Corinaldesi Mischi di Bologna, l'incarico per la costituzione in giudizio e la difesa legale del Comune di Serramazzoni nel ricorso al TAR di Bologna promosso dalla Fondazione Paride Colfi tendente ad ottenere l'annullamento del provvedimento prot. n. 12583/2013 assunto in data 19/12/2013 e comunicato in data 23.12.2013 con il quale il Comune di Serramazzoni ha proceduto nell'annullamento in autotutela del permesso a costruire n. 658 del 22/01/2011 rilasciato alla Fondazione Colfi per la costruzione di un asilo nido a una sezione e di una scuola materna a tre sezioni, nonché di ogni atto presupposto e/o connesso non noto alla parte ricorrente;

Visti i motivi aggiunti nel ricorso di cui sopra (n. 203/2014) notificati a questo Ente in data 23/06/2014 (ns. prot. n. 6337), in data 28/10/2014 (ns. prot. n. 11669) ed in data 18/12/2014 (ns. prot. n. 6337);

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna n. 00012/2016 REG. PROV. COLL N – 00203/2014 REG. RIC depositata in data 12/01/2016;

Dato atto che la sentenza sopraccitata è passata in giudicato;

Vista la successiva deliberazione di giunta comunale n. 123 del 29/08/2018 ad oggetto “Ottemperanza esecuzione della Sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia Romagna N. 12/2016 REG. PROV. COLL. N.: attività di assistenza legale. Provvedimenti” con la quale si è conferito l'incarico all'avv. Andrea Corinaldesi, dello Studio legale Associato Corinaldesi Mischi di Bologna, per l'assistenza dell'Ente nell'esecuzione del dictum giudiziale portato dalla sentenza in oggetto;

Vista la relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Avvocato di cui al punto precedente agli atti dell'ufficio del 06/09/2018;

Dato atto che contemporaneamente al tribunale amministrativo sulla questione "Scuola di Ricco" si è avviato un procedimento in sede penale (procedimento penale n. 3523/12 R.G.N.R.) che ha portato al sequestro dell'immobile;

Vista la recente sentenza emessa dal Tribunale di Modena del 08/10/2018, in corso di esecuzione, con la quale è stato disposto il dissequestro della struttura e la riconsegna della stessa alla proprietà;

Vista la precaria situazione degli immobili scolastici del Comune di Serramazzoni dovuta:

- a) Alla emanazione delle due ordinanze di inagibilità nel 2016 che riguardano gli immobili che ospitano sia la scuola primaria del capoluogo che la scuola secondaria;
- b) Al sequestro dei containers posizionati in Largo Olimpico per ospitare le scuole secondarie del Comune divenute inagibili (Proc. penale n. 2884/2018 R.G.N.R. e n. 2741/2018 R.G.G.I.P.);
- c) Alla chiusura della scuola dell'infanzia di via IV Novembre a seguito di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 del c.p.p. (procedimento penale n. 6215/2018 R.G.N.R. E N. 5576/2018 e n. 5576/2018 R.G. G.I.P.) tutt'ora in attesa di risposta in Cassazione;

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione comunale dare ottemperanza alla sentenza e raggiungere un accordo con la Fondazione Paride Colfi nel più breve tempo possibile per le motivazioni sopra addotte e permettere un regolare avvio dell'anno scolastico 2019/2020 per i bambini dell'età della scuola dell'infanzia;

Dato atto, inoltre, che in questa fase sarà necessario anche una interfaccia costante con le compagnie assicurative dell'Ente;

Dato atto che:

- a) nell'Ente non sono presenti figure professionali rispondenti a tali professionalità;
- b) al momento si trova vacante anche la segreteria dell'Ente stesso;

Visto il parere del Consiglio di Stato del 3 agosto 2018;

Viste le linee guida n. 12 dell' Anac ad oggetto "Affidamento degli incarichi legali" pubblicate in gazzetta Ufficiale;

Dato atto che nella fattispecie per la natura dell'incarico che si intende andare ad affidare ricadere in quanto stabilito al punto 1 ad oggetto "I SERVIZI LEGALI EX ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" che cita testualmente: *"Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti*

pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.”;

Dato atto altresì che l'Ente non possiede un proprio albo di professionisti, ma con propria nota, protocollo n. 17677 del 27/12/2018, ha provveduto a richiedere alla Provincia di Modena di poter utilizzare l'elenco pubblicato (visibile on line) dalla stessa come previsto dall'art. 1 del regolamento della Provincia stessa ad oggetto “REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE” approvato dal proprio organo consiliare con deliberazione n. 29 del 30/04/2018;

Raccolto il curriculum e il preventivo dell'Avvocato Alberto della Fontana iscritto al predetto elenco (ns. protocollo n. 17697/2018);

Ritenuto inoltre, non da ultimo, che la scelta di un professionista con studio a Modena possa facilitare la frequenza degli incontri tra l'Ente e la Fondazione Paride Colfi, vista la particolarità dell'oggetto della trattazione;

Ritenuto di dover procedere in quanto l'amministrazione comunale ha l'obbligo giuridico di ottemperare alla sentenza stessa;

Rilevato che il preventivo di spesa pervenuto risulta congruo:

- a) dal punto di vista economico essendo in linea con quanto previsto dal D.M. 55/2014 e successive integrazioni;
- b) dal punto di vista sostanziale rispetto alle caratteristiche qualitative richieste per l'assistenza di che trattasi;

Reso noto che:

- sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte del professionista in merito all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016;
- sono stati effettuati i controlli sul professionista con modalità semplificata, richiedendo il DURC, il quale, come da consultazione web, è risultato regolare (INAIL_13897845);
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;

Precisato inoltre che per l'affidamento verrà attribuito un codice identificativo gara ;

Ritenuto pertanto:

- di aggiudicare all'Avv. Alberto Della Fontana del Foro di Modena, il servizio di assistenza per l'ottemperanza della sentenza de quo e la redazione dell'accordo tra le parti;
- di disporre, nel contempo l'assunzione di apposito impegno di spesa nell'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre spese generali cpa ed I.V.A. sulla base del preventivo inoltrato;

Dato atto che:

- l'impegno di spesa disposto con il presente provvedimento si riferisce ad affidamento rientrante tra quelli assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm e ii. (cfr. Determinazioni Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture aggiornate, da ultimo, con Delibera n. 556 del 31.05.2017);
- l'impegno di spesa in oggetto non è assoggettato al tetto di spesa complessivo per gli incarichi che trova applicazione esclusivamente per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza nei quali non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, e nemmeno la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, mancando in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale della stessa (cfr. Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo del 15 febbraio 2005; del. CdC – Sez. Re. Emilia Romagna n. 18/2011/PAR);
- il presente provvedimento, per le motivazioni suddette, si ritiene non rientri fra gli atti soggetti a controllo da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in relazione al dettato normativo di cui al comma 173 dell'art. 1 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (L. Finanziaria per il 2006) nonché alle argomentazioni contenute negli atti di indirizzo emanati dalle competenti Sezioni della Corte dei Conti;
- della presente determinazione d'impegno sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamentari vigenti;

Dato atto infine che le informazioni ed i dati afferenti il presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in esito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Ribadito che in merito alla gestione dell'incarico legale di che trattasi, si rilevano l'oggettiva impossibilità di avvalersi di un avvocato dipendente mancando, all'interno della struttura amministrativa, apposito ufficio legale, e la natura assolutamente temporanea ed altamente qualificata della prestazione;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165" e, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione della autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice."

Visto altresì il "Codice di Comportamento dei dipendenti" del Comune di Serramazzoni adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60/2014 che, all'art. 3, in merito all'ambito di applicazione, prevede:

- al comma 2, che *"Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si estendano a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ... di cui l'ente si avvale";*
- al comma 3, che *"Le disposizioni del presente codice si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, come indicato all'art. 2, comma 3, del Codice generale ...";*

Preso atto che, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 612 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti di cui alla deliberazione della G.C. n. 6/2014 suddetti, in caso di violazione da parte dell'affidatario dell'incarico Professionale degli obblighi previsti dai predetti documenti, il relativo contratto si intenderà risolto di diritto;

Vista la documentazione fornita dal professionista in parola, agli atti dell'Amministrazione Comunale, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla specifica normativa nonché la specifica certificazione di regolarità contributiva dello stesso;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;
- l'obbligazione assunta con il presente atto diverrà esigibile entro il corrente anno 2019;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42."*;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

- il DM 10/03/2014 n. 55;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di incaricare l'Avvocato Della Fontana Alberto del Foro di Modena per l'assistenza al Servizio Urbanistica Edilizia Privata per la stesura dell'accordo con la Fondazione Paride De Colfi di Modena proprietaria dell'immobile "Scuola di Ricco" al fine di raggiungere al più presto un accordo e permettere l'utilizzo dell'immobile al più presto al fine di garantire un regolare avvio dell'anno scolastico 2019 - 2020;
3. di dare atto che la spesa per l'assistenza legale all'ufficio urbanistica edilizia privata dell'Ente per la stesura del suddetto accordo di euro 10.000,00 più spese generali, cpa ed I.V.A., per complessivi 14.591,20 euro, troverà copertura al capitolo di bilancio n. 1030025200/0 ad oggetto "Spese per liti ed arbitraggio" del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di € 14.591,20 (comprensiva di spese generali, cassa previdenziale, IVA di legge), in favore dell'Avv. Della Fontana Alberto, come da preventivo formulato dal legale stesso e posto agli atti dell'ufficio;
5. di imputare tale somma al Cap. n. 1030025200/00 ad oggetto "Incarichi per liti e arbitraggi – Segreteria Generale" del bilancio per l'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità;
6. di approvare il disciplinare allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale che verrà sottoscritto tra il professionista e l'amministrazione comunale;
7. di dare atto che:
 - in relazione al conferimento dell'incarico in parola è stato verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 724/1994 in ordine al divieto di affidamento di consulenze a ex dipendenti dell'amministrazione andati in pensione con anticipazione rispetto ai termini richiesti dalla legge;
 - non sono riscontrabili, all'interno della dotazione organica dell'Amministrazione, risorse umane con specifica professionalità tecnica riferita agli adempimenti suddetti, trattandosi di una particolare tipologia di prestazioni, per la quale occorrono competenza e cognizioni tecniche di settore;
8. di dare atto, inoltre, che:

- l'impegno di spesa disposto con il presente provvedimento si riferisce ad affidamento rientrante tra quelli assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm e ii. (cfr. Determinazioni Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture aggiornate, da ultimo, con Delibera n. 556 del 31.05.2017);
- è stata accertata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente l'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;
- l'obbligazione assunta con il presente atto diverrà esigibile entro il corrente anno 2019;
- della presente determinazione di impegno sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamentari vigenti;

9. di dare atto, altresì, che:

- attraverso la documentazione fornita dal professionista in parola è stato attestato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla specifica normativa nonché la relativa regolarità contributiva;
- in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 612 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti di cui alla deliberazione della G.C. n. 60/2014 suddetti, in caso di violazione da parte dell'affidatario dell'incarico professionale degli obblighi previsti dai predetti documenti, il relativo contratto si intenderà risolto di diritto;

10. di dare atto, infine, che le informazioni ed i dati afferenti il presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*", in esito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

11. di incaricare i servizi competenti dei successivi ulteriori provvedimenti finalizzati, tra l'altro, all'effettiva erogazione degli importi di che trattasi da eseguirsi dietro presentazione delle dovute note spesa afferenti le prestazioni eseguite.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Saccani Giuliano

DISCIPLINARE

L'anno duemila_____ (_____) il giorno _____ (____) del mese di _____ nella sede Comunale, fra

i Signori:

- Avv. _____ nato/a a _____ il _____, con studio a _____ in _____ C.F. _____ p.iva _____;

- _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Piazza T. Tasso n. 7, C.F. 00224320366, in qualità di Funzionario responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata nominato con decreto sindacale n. 28 del 30.11.2018, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO

che con determina n. ____ del _____ esecutiva veniva affidato un incarico per fornire un supporto giuridico specialistico per la predisposizione dell'istruttoria dell'accordo con la Fondazione Paride Colfi di Modena per l'ottemperanza della sentenza del TAR n. 12/2016;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Serramazzoni, con il presente disciplinare, conferisce all'Avv. _____ sopra generalizzato/a, l'incarico professionale per fornire un supporto giuridico specialistico per la predisposizione dell'istruttoria dell'accordo da stipularsi con la Fondazione Paride Colfi in ottemperanza alla sentenza del TAR 12/2016.

Qualora il professionista incaricato, nel periodo di vigenza dell'incarico, ritenga opportuno avvalersi di una consulenza rivolgendosi ad un altro professionista, per la migliore garanzia in una materia specifica, saranno a carico del professionista gli eventuali oneri economici derivanti dalla suddetta consulenza.

ART. 2 - ESECUZIONE DELL'INCARICO

Lo svolgimento di attività stragiudiziale non comporta il conferimento di incarico legale, qualora si passasse alla fase giudiziale con riferimento al procedimento oggetto dello stragiudiziale. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

ART. 3- DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata fino al 30.03.2019 e comunque fino alla chiusura della stesura dell'accordo.

L'Amministrazione di Serramazzoni, inoltre, potrà comunque revocare l'incarico anche prima della scadenza qualora si verifichi da parte del convenzionato l'inosservanza delle

norme contenute nel presente articolato, mediante comunicazione scritta al libero professionista, liquidando le eventuali e dovute competenze maturate.

ART. 4 - RESPONSABILITA' NELL' ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il Professionista si impegna ad eseguire personalmente la prestazione, assicurando la continuità dello svolgimento delle proprie prestazioni a favore del Comune.

In caso di infortunio durante l'espletamento dell'incarico, ovvero nel caso si verifichi un evento da imputarsi a causa di forza maggiore, non potrà accampare alcun diritto nei confronti del Comune e non avrà diritto, in particolare, al compenso stabilito al successivo art. 6, per i periodi di assenza.

Il Professionista, inoltre, si impegna a rispondere personalmente con mezzi propri dei danni che dovesse eventualmente arrecare a terzi, per la propria parte di responsabilità, nello svolgimento dei compiti a lui affidati.

ART. 5 - NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO

L'incarico previsto dal presente disciplinare ha per oggetto prestazioni rese a titolo esclusivamente libero-professionale, e non dà quindi luogo, ad alcun titolo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione.

ART. 6 - COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA

Il compenso spettante al professionista, per l'espletamento di quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2, stabilito in Euro € 14.591,20 (quattordicimilacinquecentonovantauno/20) onnicomprensive.

La liquidazione del suddetto compenso avverrà in una unica soluzione a compimento dell'incarico con certificato di liquidazione, dietro presentazione di fattura elettronica.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista incaricato dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e dal Regolamento Europeo in materia n. 679/2016.

ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento approvato con delibera del Comune di Serramazzoni della Giunta n. 60/2014.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/1986 e le relative spese faranno carico alla parte che ne farà richiesta.

Il presente atto è redatto in due esemplari originali uno per il Professionista ed uno per l'Amministrazione Comunale.

Questo atto scritto da persona di fiducia su n. __ pagine e n. __ righe della ____, firme escluse, viene letto, approvato e firmato come segue:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

IL PROFESSIONISTA